

Publicato il 16/09/2016

N. 05412/2016 REG.PROV.CAU.
N. 08348/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8348 del 2016, proposto da:

Soc Bristol Myers Squibb Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo C.F.
CTLFNC81P03H224E, Diego Vaiano C.F. VNADGI67T23F839N, Raffaele
Izzo C.F. ZZIRFL48E31F162X, con domicilio eletto presso Studio Legale
Vaiano - Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Regione Lazio, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle
Finanze non costituiti in giudizio;

Aifa-Agenzia Italiana Farmaco, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione pubblicata in data 08.07.16 relativa al ripiano dello sfondamento dei tetti prefissati per la spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale per gli anni 2013-2015 a carico della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aifa-Agenzia Italiana Farmaco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerate le contestazioni di parte ricorrente circa la correttezza dei calcoli eseguiti dall'AIFA e dei dati posti a fondamento della quantificazione (per gli anni 2013, 2014 e 2015): a) della complessiva spesa farmaceutica (territoriale e ospedaliera); b) della individuazione del tetto di spesa farmaceutica; c) del "budget" assegnato a ciascuna azienda (ex art. 21 D.L. n. 113 del 2016); d) della misura dello sfondamento del tetto individuale;

Rilevato che, al riguardo, non sono stati forniti puntuali elementi istruttori da parte dell'Amministrazione, sufficienti a comprovare l'esattezza dell'importo preteso verso l'azienda ricorrente (che contesta la correttezza dei conteggi dell'AIFA, così come l'adeguatezza dei dati posti a loro supporto);

Rilevata la necessità che, ai fini istruttori, l'AIFA predisponga e provveda al deposito presso la Segreteria sezionale di una dettagliata relazione istruttoria a firma del Direttore Generale, relativa alla specifica posizione debitoria della ricorrente, in cui si dia esplicitamente conto dell'importo del budget assegnato all'impresa per ciascuna delle annualità rilevanti così come dell'entità del

ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa addebitato, delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui detto calcolo si è basato;

Ritenuto necessario, ai fini della completezza dell'istruttoria, che la redazione della suddetta relazione sia preceduta dalle seguenti attività prodromiche, rimesse alla diligente cura dell'AIFA:

1. Comunicazione a parte ricorrente di apposita nota metodologica relativa al procedimento seguito per pervenire alla determinazione del "quantum" del ripiano individuale;
2. Successiva convocazione per l'audizione orale del legale rappresentante o di un procuratore dell'azienda ricorrente dotato dei poteri all'uopo necessari, per la verifica in contraddittorio dei dati, dei documenti, delle modalità e dei criteri di calcolo alla base del ripiano individuale, relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, a carico della società ricorrente;
3. Acquisizione delle osservazioni e della documentazione che l'impresa intenderà produrre, con concessione di eventuale congruo termine (non inferiore a gg. 30) per tale incombente, se richiesto dall'impresa;
4. Redazione della relazione conclusiva, nella quale siano esplicitate le eventuali ragioni che hanno indotto l'Agenzia al rigetto delle argomentazioni e delle allegazioni dell'azienda;

Ritenuto che, per il completamento della predetta articolata attività (tenuto conto dell'elevato numero di separate impugnazioni di analogo tenore attualmente pendenti dinnanzi a questo Giudice), debba assegnarsi all'AIFA il termine finale del 31 marzo 2017, scadenza entro la quale la relazione in oggetto dovrà essere depositata presso questo Tribunale;

Considerato, sul piano cautelare, che, nell'ottica di bilanciamento degli opposti interessi, occorra confermare quanto da ultimo statuito in sede monocratica e disporre, pertanto, la sospensione della gravata determinazione limitatamente alla parte in cui impone alla ricorrente il versamento di somme maggiori:

o di quelle da quest'ultima iscritte e accantonate nel proprio bilancio per le causali indicate;

ovvero, in caso di mancata puntuale allocazione, della somma risultante dai dati posseduti dall'azienda;

Ritenuto di fissare, per l'esame del merito, la pubblica udienza del 4 luglio 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

a) Accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;

b) Dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, onerando l'AIFA del deposito della relazione istruttoria richiesta entro il termine del 31 marzo 2017;

c) Fissa per la discussione del merito del ricorso la pubblica udienza del 4 luglio 2017.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO